



Scheda informativa

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 27 novembre 2020

FAQ A FONDO PAGINA

MISURE VALIDE IN LOMBARDIA

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre disponendo le misure per prevenire la diffusione del virus Covid-19 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.

In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona arancione" **a partire da domenica 29 novembre**.

Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la "zona arancione" (artt. 1 e 2 del DPCM) e le relative FAQ:

- **sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e in un altro comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **all'interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento**. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- **per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi** da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione;
- **le attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- **non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili**. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

- all'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il **numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno**, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
- **le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite** nel rispetto dei relativi protocolli;
- **la didattica a distanza prosegue al 100% per le scuole superiori.** Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza. **Tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media.** È obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- **per i corsi di formazione** pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza;
- **i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza**, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività;
- presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento **esclusivamente all'aperto** dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- è consentito lo svolgimento di **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- **sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.** Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- **limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici** del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

Viene inoltre **confermata la sospensione** delle seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la **mascherina** nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.**

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

- www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo

- www.governo.it/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo
- www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l'emergenza Coronavirus [vai alla pagina dedicata](#).

FAQ: Domande e risposte frequenti

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Per approfondimenti sulle misure adottate con il [DPCM](#) del 3 novembre 2020, leggi le FAQ sul sito del Governo.

Disposizioni per le tre aree di rischio

Per ulteriori precisazioni sulle diverse misure disposte per le cosiddette aree gialle, arancioni e rosse, consulta la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020.

FAQ - Dipartimento dello Sport

Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegati



Modello autodichiarazione

Documento PDF - 627 KB



Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020

Documento PDF - 374 KB



Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020

Documento PDF - 234 KB



Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020

Documento PDF - 140 KB



DPCM del 3 novembre 2020 e Allegati

Documento PDF - 11,45 MB



Provvedimenti precedenti da febbraio a ottobre 2020

